

REGOLAMENTO DELL'APS TORINO METROPOLIS

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) TorinoMetropolis ne costituisce il prescritto complemento normativo e può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 - Denominazione - Sede

L'utilizzo della sigla UNI TORINO METROPOLIS APS-ETS (nelle varie declinazioni) e dei marchi ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Adesioni

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche, che condividono le finalità dello Statuto.
2. La domanda di ammissione da parte di un minore dev'essere presentata dal genitore, o chi ne fa le veci, che a tutti gli effetti lo rappresenta nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
3. La quota sociale, a cadenza annuale, certifica l'adesione all'Associazione e dà diritto a fruire delle attività organizzate dall'Associazione, in qualità di associato ordinario.
4. E' possibile prevedere quote differenziate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
5. La quota sociale non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato.
6. Tutti gli Associati, per esercitare i loro diritti (attivi e passivi) ed esprimere il voto in assemblea, devono essere in regola con il pagamento della quota sociale ordinaria annuale.
7. Dopo due anni consecutivi di mancato pagamento immotivato della quota, il Consiglio Direttivo può decretare la perdita della qualifica di Associato e viene a cadere qualsiasi rapporto con l'Associazione.

Art. 3 - Categorie di Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche, nei limiti stabiliti dalla legge e le persone fisiche distinte in:

- a. *(As)soci(ati) fondatori*, coloro che, sottoscrivendo lo Statuto hanno costituito l'Associazione
- b. *associati onorari*, insigniti di tale riconoscimento, secondo la procedura stabilita dal Regolamento, per particolari benemerienze a favore dell'Associazione, contribuendo a farne crescere il prestigio, a livello locale e nazionale;
- c. *associati ordinari*, coloro che condividendo le finalità dell'Associazione ne organizzano le attività e ne fruiscono e le sostengono col proprio operato e il pagamento della quota sociale.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fissa la modalità di consultazione entro 10 giorni dalla richiesta.



Tutti i Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione all'Associazione.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato Ordinario.
2. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati (deleghe), se l'Associazione non ha più di 500 iscritti; oltre a tale limite si possono rappresentare fino a cinque associati (deleghe).
3. Le votazioni sono normalmente palesi; possono essere segrete qualora riguardano persone e l'elezione degli Organi Sociali.
4. Nella convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con modalità che permettano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.

Art. 5 - Volontari e attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
3. Volontari possono anche essere Associati.
4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. La presenza di volontari, che operano a favore dell'Associazione, deve essere riportata nel Registro dei Volontari.

Art. 6 - Commissione Elettorale

1. Per l'elezione degli Organi Sociali - o in caso di Assemblea Straordinaria - viene costituita una Commissione Elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli associati.
2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico; se voto palese o voto segreto.
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature per l'elezione degli Organi Sociali, presentate alla Segreteria dell'Associazione, anche per via telematica entro i termini previsti per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto e assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
3. I membri della Commissione Elettorale non possono essere candidati.

Art. 7 - Organi e cariche

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea dei Soci
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. L'Organo di Controllo (se istituito)
2. Sono Cariche dell'Associazione:
 - a. Il Presidente
 - b. Il/i Vice Presidente/i o Presidente Vicario
 - c. Il Direttore dei corsi
 - d. Il Segretario
 - e. Il Tesoriere
 - f. I Consiglieri

Art. 8 - Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è composto di norma da 5 membri fino a 9, secondo quanto votato in assemblea elettorale. I suoi componenti, sempre rinnovabili, decadono, oltre che a scadenza di mandato, quando viene a mancare la condizione di Associato Ordinario.
2. Il numero dei consiglieri effettivi può essere aumentato di un'unità quando il numero di soci incrementa di cento nuovi iscritti.
3. Il numero dei consiglieri effettivi può essere aumentato per esigenze organizzative e/o per il perseguimento di obiettivi sociali specifici e/o la partecipazione a bandi regionali, nazionali, internazionali, attingendo dalla graduatoria dei consiglieri supplenti.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità e comunque non meno di tre volte l'anno.
5. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione, con un preavviso in funzione di urgenza ed importanza degli argomenti da trattare.
6. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati o terzi con particolari competenze sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo è obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui al c. 2 dell'art. 30 del CTS e può essere monocratico o collegiale.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 239, c. 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra una terna di nomi proposti dal Consiglio Direttivo.

5. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
7. I componenti l'Organo di Controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto.

Art. 10 - Direttore dei Corsi

1. Per ragioni di funzionalità o quando il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di un Segretario Didattico, individuato tra i consiglieri o i soci e di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle aree di insegnamento.

Art. 11 - Consiglieri

1. I Consiglieri svolgono i compiti previsti dal Consiglio Direttivo, collaborando con le altre cariche dell'Associazione.
2. Sono eletti dall'Assemblea e sono rinnovabili.
3. Si possono eleggere fino a nove consiglieri e il loro numero può essere integrato di un'unità al crescere di cento di iscritti.
4. Qualora il numero dei consiglieri scenda per dimissioni o altre cause naturali a meno di 5 bisogna indire elezioni suppletive, in assenza di consiglieri supplenti.

Art. 12 - Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica dell'Associazione. Allo scopo si possono costituire Gruppi di Lavoro, i cui membri sono individuati dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori degli Associati.

Art. 13 - Gruppi di Lavoro

1. Sono denominati "Gruppi di Lavoro" le aggregazioni di Associati e non che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività di specifici settori (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
2. Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

Art. 14 - Norme didattiche

1. Corsi e Laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno 4 (quattro) lezioni anche con docenti diversi.
2. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo.



3. Per ragioni tecniche il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, previo parere del docente, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di partecipanti.
4. Per la partecipazione a laboratori o corsi dedicati ad attività ludico-motorie, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, a copertura delle specifiche spese.
5. Per partecipare alle attività ludico-motorie è necessario produrre le certificazioni previste dalle leggi stato e dai regolamenti regionali.

Art. 15 - Docenti

1. L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di Docenti volontari o Associati, o collaboratori esterni.

Art. 16 - Assistenti

1. Qualunque Socio dell'Associazione, munito delle necessarie competenze, può fare l'Assistente a un corso, coadiuvando il docente nei compiti didattici, organizzativi e funzionali.
2. L'Assistente rileva la presenza dei partecipanti e svolge la funzione di coordinamento tra Studenti, Docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione.

Art. 17 - Autonomia e vincoli Associativi

1. La Associazione TorinoMetropolis può aderire a reti associative anche non omologhe.
2. Il socio con l'iscrizione all'APS TorinoMetropolis, ha diritto a partecipare alle attività didattiche e sociali della propria associazione.
3. Eventuali accordi stipulati fra APS possono prevedere partecipazione degli associati alle attività delle Sedi aderenti in modalità concordata: presenza, online, mista.

Torino 31 10 2024

Presidente Massimo Aimone

Segretario Roberto Dottorini